

VERBALE DI ACCORDO
Previdenza – Fondo ex ICCRI

Il giorno 27.11.2012, in Verona

tra

il Banco Popolare, in qualità di Capogruppo,

e

gli Organismi Sindacali Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

premesse che:

- in relazione alla complessa articolazione delle forme di previdenza complementare presenti nel Gruppo BP, le Parti hanno inteso avviare una fase di ricognizione con l'obiettivo di analizzare la situazione previdenziale esistente, dando avvio ad un percorso di graduale semplificazione della stessa;
- tale iniziativa è stata assunta anche in considerazione degli inviti rivolti dalla COVIP a riorganizzare e ridurre il numero delle forme pensionistiche operanti all'interno del Gruppo;
- in sede di analisi della situazione previdenziale si è evidenziata, tra gli obiettivi di semplificazione, la necessità di pervenire alla integrazione del Fondo Pensioni ex ICCRI – BFE (di seguito denominato Fondo Pensioni ex ICCRI) nel Fondo Pensioni per il personale del Gruppo Banco Popolare (di seguito denominato Fondo Pensioni BP);
- nell'incontro in data odierna le Parti hanno esaminato le modalità di integrazione dei Fondi, considerando in particolare che: a) il Fondo Pensioni ex ICCRI è una posta di bilancio in cui coesistono due sezioni, la prima "a contribuzione definita", la seconda a "prestazione definita", entrambe non più alimentate da nuove adesioni, b) la sezione "a contribuzione definita" è costituita da due comparti, uno di tipo "garantito", l'altro di tipo "bilanciato", c) analogamente al Fondo Pensioni BP sono previste nel Fondo Pensioni ex ICCRI prestazioni secondarie in caso di cessazione dal servizio per invalidità e premorienza.
- le Parti medesime, dopo ampia ed approfondita disamina del quadro normativo complessivo,

hanno convenuto quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante della presente intesa.
2. L'integrazione dei due Fondi in argomento avviene attraverso lo scioglimento del Fondo Pensioni ex ICCRI che si realizza mediante:
 - a) adesione collettiva, a far data dal 1.1.2013, al Fondo Pensioni BP da parte di tutti gli aderenti alla sezione a "contribuzione definita" del Fondo Pensioni ex ICCRI, con trasferimento delle relative posizioni previdenziali e mantenimento del contributo aziendale già in essere determinato con riferimento alla retribuzione utile ai fini TFR maggiorata del Premio Aziendale;

Claudio Foglietti S.I.C.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signatures]

[Signature]

- b) confluenza della sezione a "prestazione definita" del Fondo Pensioni ex ICCRI nel Fondo Pensioni BP, inalterate le attuali condizioni, regole e garanzie; il Fondo Pensioni BP assume pertanto il relativo obbligo di corresponsione delle rendite nell'ambito della citata sezione "a prestazione definita", fermo restando la garanzia di copertura economica del Banco Popolare verso gli iscritti beneficiari del pagamento delle prestazioni e conseguentemente verso il Fondo Pensioni BP.
- 3. Agli iscritti di cui alla lettera a) del precedente punto 2 sarà fornita copia dello Statuto e della Nota Informativa del Fondo Pensione BP, oltre al modulo della privacy. Gli stessi dovranno indicare le linee finanziarie di investimento, restando inteso che in assenza di detta indicazione le risorse degli iscritti al "comparto garantito" ed al "comparto bilanciato" del Fondo ex ICCRI confluiranno e saranno gestite rispettivamente nell'ambito della "linea garanzia" e della "linea obbligazionaria prudente" del Fondo Pensione BP.
- 4. In materia di prestazioni per invalidità e premorienza, all'atto dell'adesione collettiva viene distribuito in parti uguali tra gli iscritti attivi del Fondo Pensioni ex ICCRI la consistenza del *Conto di solidarietà* (ex art. 13 Statuto) esistente presso quest'ultimo fondo e troveranno quindi applicazione esclusivamente le previsioni statutarie e regolamentari previste in argomento dal Fondo Pensioni BP.
- 5. In via eccezionale gli interessati potranno esercitare la facoltà di trasferire la propria posizione dal Fondo Pensioni BP ad altro Fondo anche prima del termine di 2 anni previsto dal Dlgs. 252/2005, fermo restando che l'esercizio di detta facoltà determina il venir meno della contribuzione da parte del datore di lavoro.
- 6. Le Parti sottopongono agli organi di governo delle forme competenti i contenuti del presente accordo affinché, in coerenza alle rispettive norme statutarie e regolamentari di riferimento, siano predisposti i necessari interventi attuativi; sarà compito dei medesimi organismi provvedere alle segnalazioni alla COVIP per ottenere l'autorizzazione alla operazioni di integrazione succitate e la cancellazione del Fondo Pensioni ex ICCRI dall'albo dei Fondi preesistenti.

Banco Popolare
Organismi Sindacali

(Handwritten signatures and stamps)

SINFUB

FIBA

FUBSP

VILCA

WGL CREDITO

FISC. Cgil

(Additional handwritten signatures and initials)